

I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza

Sede legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - C.F./P.I. 02337870352
Tel +39.0522.985887 e-mail: sua@tresinarosecchia.it PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it

Numero protocollo e data acquisiti dal sistema

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA BOLLICINE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CON EVENTUALE PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO (2025/2026)

CIG B2EB499727– CUI S00441270352202400004 - CPV – 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica

Stazione Appaltante – Autorità Responsabile della procedura di gara

Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza

Sede legale e operativa: Corso Vallisneri, n. 6, 42019 Scandiano (RE)

Telefono 0522 985887

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: dott. Natale indelicato - Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia -Tel 0522 785887 - E-mail: sua@tresinarosecchia.it PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it

Indirizzo principale (URL): <http://www.tresinarosecchia.it>

Amministrazione Committente

Comune di Rubiera – 5° Settore – Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili

Sede: Via Emilia Est, 5 – 42048 Rubiera (RE)

E- mail: oriettabonazzi@comune.rubiera.re.it – PEC comune.rubiera@postecert.it

Telefono: Telefono: 0522-622211

Responsabile unico del Progetto: dott.ssa Orietta Bonazzi - Responsabile del settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili

Indirizzo principale (URL): <https://www.comune.rubiera.re.it>

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. La Piattaforma Telematica di Negoziazione	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. Documenti di Gara	6
2.2. Chiarimenti	7
2.3. Comunicazioni	8
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. Costi della manodopera	9
3.2. Durata	10
3.3. Revisione Prezzi	10
3.4. Modifica del contratto in fase di esecuzione	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1. Requisiti di idoneità professionale - art. 100, c. 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023	13
6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria - art.100, c.1, lett. b), del D.lgs. 36/2023	14
6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 100, c.1, lett. c), del D.lgs. 36/2023	14
6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	14
6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane, Consorzi Stabili	15
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
9.1 Impegni del contraente <i>ex art.</i> 102 del D.lgs 36/2023	18
10. GARANZIA PROVVISORIA	18
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura	25
15.3. Dichiarazioni integrative al DGUE	28
15.4. Documentazione BDNA	28
15.5. Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al Concordato Preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14	29
15.6. Documentazione in caso di avvalimento	29
15.7. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	30
16. OFFERTA TECNICA	31
16.1 Segreti tecnici e commerciali	32
17. OFFERTA ECONOMICA	32
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	34
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	36
18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica –	37
18.4. Metodo di calcolo dei punteggi	38

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	39
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	39
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	40
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	41
22. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	41
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	42
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	43
25. ACCESSO AGLI ATTI	43
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44

U
UNIONE TRESSINARO SECCHIA
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0023081/2024 del 03/09/2024

PREMESSE

In esecuzione di quanto disposto nella Determinazione a contrarre n. 405 del 27/8/2024 del Comune di Rubiera, con Determinazione del I Settore Affari Istituzionali e Generali n. 781 del 02/09/2024 è stata indetta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia una gara comunitaria con procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del nido d'infanzia denominato "Bollicine" per l'anno scolastico 2024/2025 con eventuale proroga per un ulteriore anno educativo (2025/2026).

Periodo dal 14/10/2024 al 30/06/2025.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 108 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici – (in seguito Codice).

Al fine di contemperare l'interesse alla più ampia partecipazione con la necessità di garantire quanto prima l'apertura del servizio, per dare risposta alle esigenze espresse dalle famiglie, la Stazione appaltante si avvale della possibilità prevista dall'art. 71 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e prevedere quale termine minimo per la ricezione delle offerte venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84.

Luogo di esecuzione e sedi del Servizio: Comune di Rubiera; per il dettaglio si rinvia al capitolato Speciale di Appalto e al Progetto redatto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia-Romagna (di seguito Piattaforma) accessibile dal sito accessibile all'indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form (in seguito Sito) e conforme alla normativa vigente.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è stimata in 9 mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo i casi di cui agli artt. 4 e 5 Allegato 1.3 del Codice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. La Piattaforma Telematica di Negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato denominato "Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)" disponibile al seguente link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti/regolamento-duso-del-sistema>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)" di cui sopra, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto, ai sensi dell'art. 41 commi 12, 13 e 14 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- a) Capitolato Speciale descrittivo

- b) Schema di contratto
 - c) Planimetria locali
- 2) Bando e il Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione
 - Allegato 2 - dichiarazioni integrative DGUE concorrente
 - Allegato 3 - Dichiarazioni sogg. art. 94 c.3
 - Allegato 4 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
 - Allegato 5 _Dichiarazione offerta economica
 - Allegato 6 – Modulo dichiarazioni impresa ausiliaria (per avvalimento non migliorativo)
 - Allegato 7 – Modulo dichiarazioni impresa ausiliaria (per avvalimento migliorativo)
 - Allegato 8 – Modello Offerta Tecnica
 - Allegato 9 - Dichiarazione sostitutiva certificazione familiari conviventi e note per la compilazione

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla piattaforma SATER al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form nonché attraverso collegamento ipertestuale reso disponibile sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione ed a utilizzare i fac-simili predisposti dalla Stazione Appaltante.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti, sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare **entro le ore 12:00 del 17/09/2024** in via telematica attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 159, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno quattro (4) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero entro la giornata del **19/09/2024**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito di Intercent-ER – Sezione Bandi altri Enti al link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form nella sezione dedicata alla presente procedura. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno formulato il quesito, una segnalazione di avviso. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER

N.B. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il già menzionato sito di SATER.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura prevede un unico lotto funzionale, considerata la scarsa incidenza del valore della fornitura dei pasti veicolati dall'esterno in rapporto al valore della gestione complessiva.

L'affidamento prevede la gestione complessiva della struttura di nido d'infanzia e comprende i seguenti servizi:

- A) UNA SEZIONE MISTA DI NIDO D'INFANZIA** a tempo pieno, con una capienza indicativa di 17 bambini, così composta:
- gruppo "piccoli" con 10 posti, per bambini indicativamente in età compresa fra gli 8-9 mesi e i 13 mesi
 - gruppo "medi" con 7 posti, per bambini indicativamente dai 14 mesi in su e fino a 23 mesi
- Per esigenze organizzative il numero dei bambini accoglibili e l'età potrebbero cambiare nel corso della durata del contratto o dell'eventuale proroga.
- B) SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO E DI PULIZIA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA:**
- supporto educativo e di pulizia degli spazi utilizzati del nido d'infanzia.

Si rimanda al Capitolato speciale, per le specifiche dei singoli servizi.

Nido Bollicine		Importi
A)	Importo a base di gara	€ 167.276,97
	<i>di cui</i>	

<i>Costi manodopera</i>	<i>€ 138.011,40</i>
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	<i>€ 0,00</i>
A) + B) Importo complessivo	€ 167.276,97

3.1. Costi della manodopera

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 138.011,40.

Ai fini della quantificazione del costo del personale, prevista dall'art. 41, comma 13 del Codice, è stato preso a riferimento il costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo riportato nelle Tabelle ministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decorrenza ottobre 2024 e successivo scatto da gennaio 2025, **con riferimento alle qualifiche E1, D1 con ETDR e B1**, stimando un numero di ore così ripartite:

- n. 1.881 ore da svolgersi da parte di operatori inquadrati nel livello B1
- n. 3.933 ore da svolgersi da parte di educatori inquadrati al livello D1 **con ETDR**
- n. 71 ore da svolgersi da parte di un coordinatore inquadrato ad un livello D2

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs. 36/2023.

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023 i costi della manodopera che, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *[...] Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale [...]*.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante (art. 11, comma 3, del D.lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 11, c. 2. del D.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e inserimento lavorativo del 21.05.2019 per la zona di Reggio Emilia.

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione integrativa al DGUE di cui Allegato 2.

Qualora l'O.E. indichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato dall'Amministrazione, potrà allegare alla già menzionata dichiarazione un'attestazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non si rilevano interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore che rendano necessario procedere alla redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Ente committente.

3.2. Durata

La durata dell'appalto è di n. 1 anno educativo, presumibilmente dal 14/10/2024 al 30/06/2024. Su richiesta dell'Ente committente, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e a adempiere all'eventuale richiesta di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 c. 8 del Dlgs n. 36/2023.

3.3. Revisione Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60, comma 3, lettera b del Codice.

3.4. Modifica del contratto in fase di esecuzione

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a n. 10 mesi (01/09/2025 – 30/06/2026) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 195.295,91, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno n. 1 mese prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € **436.347,45**, al netto di Iva così suddiviso:

Tabella 1

Nido Bollicine	Importi
Importo complessivo (A+B)	€ 167.276,97
Importo per opzione di proroga	€ 196.345,91
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento – periodo 2024-2025	€ 33.455,39

Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento – periodo 2025-2026	€ 39.269,18
Valore globale stimato	€ 436.347,45

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando

attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del Codice, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al FVOE.

Si precisa che in attesa della piena operatività del FVOE 2.0 l'Amministrazione applicherà il regime transitorio così come stabilito al punto 12.4 della Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità professionale - art. 100, c. 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) (in caso di cooperative) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Centrale di Committenza tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria - art.100, c.1, lett. b), del D.lgs. 36/2023

a) Fatturato globale non inferiore a 1,5 volte il valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 100, c.1, lett. c), del D.lgs. 36/2023

Aver regolarmente e puntualmente eseguito nel triennio precedente la data di indizione della procedura di gara, l'esecuzione di servizi analoghi a quelli di affidamento, anche a favore di soggetti privati, per un fatturato almeno pari al valore stimato dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- b) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane, Consorzi Stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... *[indicare il numero dei giorni previsti]* giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ATTENZIONE:

La stazione appaltante rende disponibili, ai fini di cui al presente paragrafo, i modelli Allegato n. 6 e 7 (dichiarazione dell'impresa ausiliaria per avvalimento non migliorativo/migliorativo), da compilarsi con l'avvertenza che, in caso di avvalimento migliorativo o anche migliorativo, le dichiarazioni relative alle risorse messe a disposizione con la finalità di migliorare l'offerta del concorrente e il contratto di avvalimento dovranno essere prodotti unicamente nell'ambito della busta tecnica al fine di evitare ogni anticipazione di elementi dell'offerta nell'ambito della busta amministrativa, come di seguito precisato:

→nel caso in cui l'avvalimento sia esclusivamente finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione (**cd. avvalimento NON migliorativo**): il modello - *Allegato 6* e il contratto di avvalimento va inserito **nella busta documentazione amministrativa**;

→nel caso in cui l'avvalimento sia esclusivamente finalizzato a migliorare l'offerta (**cd. avvalimento migliorativo**): il modello - *Allegato 4* e il contratto di avvalimento va inserito **nella busta tecnica**.

→nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato ad entrambe le finalità vanno prodotti n. 2 contratti di avvalimento. Il primo relativo ai requisiti di partecipazione alla gara (da inserire nella busta documentazione amministrativa, insieme al modello – Allegato 6) e il secondo relativo alle risorse per migliorare l'offerta (da inserire nella busta tecnica, insieme al modello – Allegato 7)

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto ha a oggetto servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del D.lgs 36/2023; ne consegue che, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario dovrà assicurare la prevalente esecuzione del contratto.

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Le prestazioni afferenti al coordinamento, alla formazione del personale e agli interventi di inclusione scolastica possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, poiché - in base alle specifiche caratteristiche del servizio oggetto di affidamento - si ravvisa l'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, sulla base delle seguenti considerazioni:

- perdita - o perlomeno incisiva riduzione - del controllo non solo da parte del committente e del direttore dell'esecuzione contrattuale, ma anche dello stesso appaltatore principale;
- la difficoltà per l'appaltatore principale di coordinare le attività tra gli operatori economici subappaltatori e sub-sub-appaltatori;
- la diluizione delle responsabilità, sia nei confronti del committente sia dello stesso appaltatore principale.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 119 del D.lgs 36/2023.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'Appalto sono indicate nel Capitolato speciale di appalto predisposti per la gara.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

9.1 Impegni del contraente *ex art. 102 del D.lgs 36/2023*

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, laddove compatibile, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare una quota complessiva pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile e femminile.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore e precisamente di importo pari € **8.701,75**.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto aperto presso la Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est Spa - IBAN IT22X0359901800000000139451 intestato a Unione Tresinaro Secchia avendo cura di indicare la causale "Cauzione per l'appalto gestione Nido Bollicine" e relativo CIG **B2EB499727**.

La stessa può essere versata anche mediante la piattaforma PAGOPA, collegandosi al seguente link: <https://portale-tresinarosecchia.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei/4322/nuovo-pagamento-spontaneo> inserire l'importo e causale del versamento "Cauzione per l'appalto gestione Nido Bollicine" con l'indicazione del CIG **B2EB499727**.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Come previsto dalla Delibera ANAC n. 606/2023 l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica di veridicità e autenticità della polizza in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di *privacy*, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso della certificazione SA8000 *Certificazione social accountability* 8000 di cui all'allegato II.13 del D.lgs 36/2023. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Si ritiene necessario e indispensabile il sopralluogo da parte dei concorrenti, in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto.

Il sopralluogo presso l'immobile interessato dalle prestazioni oggetto dell'appalto è pertanto obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte siano formulate, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, ai fini di una adeguata offerta tecnica.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica al Comune committente all'indirizzo e-mail: oriettabonazzi@comune.rubiera.re.it secondo la seguente tempistica:

- richiesta per effettuare sopralluogo almeno 8 giorni prima del termine per la richiesta dei chiarimenti;
- sopralluogo da effettuarsi almeno 5 giorni prima del termine per la richiesta dei chiarimenti.

La richiesta di sopralluogo deve riportare il nominativo del concorrente, un recapito telefonico, il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, per l'anno 2024 <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Ad ogni modo, si chiede di poter allegare ai documenti di gara la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. In ipotesi di impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, secondo quanto comunicato con avviso Anac del 26.01.2023, gli Operatori Economici possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della presente procedura di gara **B2EB499727**, il nominativo e il codice fiscale del debitore.

La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare:

- codice fiscale del debitore
- nominativo del debitore
- indirizzo mail del debitore

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta, a pena di irricevibilità, deve pervenire entro e non oltre le ore

16:00 del giorno 23/09/2024.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mb per singolo file.

Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A.

Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore, tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- .pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
- .doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;

files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni (Allegato 1 – domanda di partecipazione) sono redatte su modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma SATER e sottoscritte singolarmente da tutti i concorrenti che partecipano in forma associata.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente bando di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia Intercent-ER

(proprietaria del portale SATER) e della Centrale di Committenza ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso con la partecipazione alla gara il concorrente esonera l'Agenzia Intercent-ER e la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Centrale di Committenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, i suoi allegati integrativi, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione e gli allegati integrativi al DGUE devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Centrale di Committenza e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 101, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale di Committenza potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) DGUE Concorrente (Ditta singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata) da compilare direttamente sul SATER)
- 3) Dichiarazioni integrative al DGUE
- 4) Dichiarazioni sogg. art. 94 c.3
- 5) Modello pagamento imposta bollo
- 6) Copia informatica della ricevuta di pagamento del contributo Anac
- 7) Garanzia provvisoria e documentazione a comprova per eventuale riduzione
- 8) Documentazione in caso di avvalimento (NON MIGLIORATIVO)
- 9) Documentazione per i soggetti associati
- 10) (Eventuale) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei conviventi
- 11) Progetto di riassorbimento del personale, ai sensi dell'art. 9 del presente disciplinare
- 12) (Eventuale) ulteriore documentazione

15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Allegato 1 – Domanda di Partecipazione", e contiene tutte le informazioni e le dichiarazioni ivi previste a cui si rimanda integralmente.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica (Allegato 4) e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si precisa che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo
 - nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- Sono valide le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo tramite il modello strutturato presente su SATER sottoscritto digitalmente ed accompagnato da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente presenta il DGUE compilando il modello presente sulla piattaforma SATER - secondo quanto di seguito indicato:

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) del D.lgs. 36/2023 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. b) e c) del D.lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. d) del D.lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- **Nel caso di avvalimento**, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:

- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) D.lgs. n. 36/2023 allegano l'elenco delle consorziate e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi interscorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del decreto legislativo 36/2023.

15.3. Dichiarazioni integrative al DGUE

Gli operatori economici concorrenti devono altresì rendere le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui all'allegato 2, con le quali il concorrente dichiara che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, comma 3, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art. 94, comma 3. Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alle presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

(eventuale) le dichiarazioni personali, di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE, utilizzando preferibilmente l'allegato 3.

15.4. Documentazione BDNA

Con riguardo alla procedura in oggetto, in merito all'inserimento dei soggetti sottoposti a controlli antimafia sul sistema BDNA occorrenti per le verifiche propedeutiche all'aggiudicazione della gara, si chiede - ai sensi dell'art. 85 c. 3 del D.lgs n. 159/2011 (Codice Antimafia) - la compilazione del modulo "Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei conviventi".

Ai fini indicativi si trasmette anche le indicazioni della Prefettura di Reggio nell'Emilia - Ufficio Territoriale del Governo riportante le indicazioni su "I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.lgs 218/2012)".

Le dichiarazioni (facoltative) sopra richieste dovranno essere sottoscritte con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dei conseguenti adempimenti e inseriti nella busta amministrativa.

Le ditte iscritte nella *White list* delle Prefetture non sono soggette a queste verifiche

15.5. Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al Concordato Preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto D.lgs. Ai sensi di quanto stabilito al sopracitato art. 95, commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Fermo quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempreché nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici fra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, ed il momento del deposito del decreto di apertura del concordato preventivo, previsto dall'art. 47 del medesimo D.lgs. è sempre necessario ai sensi dell'art. 372 comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

In caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 D.lgs. 14/2019, nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato, gli stessi, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 utilizzando il modulo allegato 2, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal competente tribunale ed il soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'operatore economico predetto dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 47 del D.lgs. 14/2019, va resa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, indicando che l'impresa concorrente ammessa al concordato preventivo è stata autorizzata dal tribunale a partecipare alla procedura di affidamento, utilizzando l'apposita sezione del DGUE (parte III, sezione C, lettera d).

Gli operatori economici predetti sono tenuti altresì a rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.lgs. 14/2019.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'operatore economico ammesso al concordato preventivo aziendale dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.6. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.7. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica del servizio offerto.
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) (Eventuale) Dichiarazione sugli eventuali segreti tecnici – commerciali e copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica dovrà essere formulata tenendo in considerazione unicamente i criteri e i sub-criteri di valutazione sottoindicati.

Sono previsti soltanto criteri di tipo discrezionale, ossia rimesso alla valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice;

L'offerta tecnica dovrà essere formulata tenendo in considerazione unicamente i criteri e i sub-criteri di valutazione sottoindicati. I concorrenti dovranno elaborare un'offerta qualitativa complessiva che includa il progetto educativo e organizzativo dei servizi in un numero massimo di 20 facciate formato A4 (carattere Arial 12, interlinea 1,5, senza foto, margine superiore 3,5, margine inferiore 3, margine sinistro 3, margine destro 2). Dalla 21° facciata non verrà ulteriormente analizzata l'offerta. È consentito allegare alla relazione eventuali elaborazioni grafiche, tabelle o schemi perché pertinenti ai sub-criteri e criteri di valutazione e nella misura massima di 5 facciate formato A4.

(eventuale) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO MIGLIORATIVO: in caso il concorrente faccia ricorso ad avvalimento volto a migliorare la propria offerta, o anche migliorativo, deve produrre esclusivamente nell'offerta tecnica le dichiarazioni di cui al modello – *Allegato 7* e il contratto di avvalimento come specificato al precedente punto.

16.1 Segreti tecnici e commerciali

Qualora il concorrente intenda impedire l'eventuale accesso agli atti di altri concorrenti, con esclusivo riferimento all'offerta tecnica presentata, dovrà formulare opposizione preventivamente già all'atto della presentazione dell'offerta e inserirla all'interno della documentazione inerente l'offerta tecnica stessa. A tal proposito, l'operatore economico dovrà allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo e pertinente le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Si chiede inoltre al concorrente di allegare una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Valutata, ed eventualmente accolta, l'opposizione formulata in merito all'accesso, l'ostensibilità dei documenti presentati opererà sull'intera documentazione senza ulteriori omissis; quindi, si invita a porre particolare attenzione ai dati in essa contenuti, acquisendo preventivamente il consenso delle parti interessate, ritenendosi la Stazione Appaltante sollevata da ogni responsabilità conseguente l'uso di tali dati da parte dei richiedenti l'accesso.

Al termine dell'esamina di cui sopra, la Stazione Appaltante comunicherà al controinteressato l'esito dell'istruttoria.

17. OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, ed è formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>

L'Offerta economica contiene, ai sensi dell'art. 108, c. 9, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di esclusione i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (utilizzare il modello di offerta economica predisposto dal sistema SATER):

1) il ribasso percentuale unico (espresso in cifre) da applicarsi sull'importo di € **167.276,97** posto a base di gara al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo è comprensivo dei costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in euro 138.011,40;

Verranno prese in considerazione fino a n. 3 (tre) cifre decimali espresso in cifre.

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs 36/2023, la dichiarazione relativa a:

- 2) **i propri costi della manodopera** in relazione servizio posto a base di gara;
- 3) **i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**; Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- 4) **Dichiarazione offerta economica** (secondo lo schema contenuto nell'allegato 5 al presente disciplinare) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore;

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

Il concorrente dovrà formulare la propria migliore offerta ribassando il prezzo complessivo stabilito dalla stazione appaltante, precisando – con riferimento al costo della manodopera - che, ai sensi dell'articolo

41 comma 14 del Codice, resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, secondo quanto previsto dai pareri MIT 2154/23 e 2280/23 nonché dalla delibera ANAC 528/2023.

All'offerta economica dovranno essere allegati i costi unitari/orari del personale impiegato, comprensivi di ogni forma ed elemento di remuneratività dell'appalto.

Si precisa che, il ribasso percentuale unico, l'indicazione dei propri oneri aziendali ed il costo della manodopera dovranno essere indicati inoltre nell'allegato 5.

In caso di discordanza tra quanto inserito su SATER e quanto riportato nell'allegato 5 prevarrà il valore offerto indicato sulla Piattaforma telematica.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile Unico del Progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

NB: L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

NOTA: Poiché l'importo a base di gara è comprensivo dei costi della manodopera:

- a) nell'offrire il ribasso il concorrente tiene conto che i costi della manodopera non sono ribassabili e pertanto l'importo offerto è considerato comprensivo degli interi importi della manodopera;
- b) l'eventuale ribasso dei costi della manodopera si evince dall'importo indicato dal concorrente per la specifica voce sulla piattaforma SATER, e pertanto, in questo caso l'importo offerto è comprensivo dei costi della manodopera come dichiarati e giustificati ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.

Il concorrente, nel caso dichiarare costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dall'Ente, dovrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs 36/2023. La stazione appaltante, nell'ipotesi in cui il miglior offerente dichiarare un importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione, procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110 del D.lgs 36/2023.

Pertanto, si chiede, vista la necessità di addivenire all'aggiudicazione in tempi rapidi, ed inoltre al fine di adempiere alle dichiarazioni in merito alla composizione della propria offerta, di compilare, sottoscrivere e caricare su SATER quale allegato all'Offerta economica la Dichiarazione di cui al modello All. 5 al presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 70, c. 4, lett. f) del D.lgs. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituito;

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Non saranno ammesse offerte pari all'importo posto a base di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contraente verrà individuato a seguito di procedura aperta ex art. 71 del D.lgs 36/2023 in ragione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2 lettera a) del medesimo decreto legislativo

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera (D) vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Nido Bollicine

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (D) MAX
A	Progetto pedagogico - Orientamenti pedagogici	20	A.1	Teoria e metodologia - <i>Attraverso una trattazione teorica e metodologica, descrivere i valori che definiscono l'identità pedagogica del servizio (in coerenza con la L.R. 19/2016) affinché siano direttamente connessi ai contenuti dell'organizzazione e della gestione e agli standard qualitativi di svolgimento della stessa</i>	5
			A.2	Descrizione dei criteri e delle modalità di funzionamento del gruppo di lavoro - <i>Descrivere i criteri e le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro anche relativamente alla metodologia di progettazione (ad es: obiettivi, tempi, tipologia di personale coinvolto; caratteristiche degli strumenti di progettazione rivolti all'osservazione delle dinamiche evolutive dei bambini e delle domande evolutive connesse)</i>	4

				<p><i>Descrizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e gestione del contesto educativo. A titolo esemplificativo: scelte pedagogiche in relazione agli spazi e materiali; gestione dei tempi della quotidianità e/o a particolari momenti dell'anno educativo, ad esempio l'ambientamento, della quotidianità, ad esempio il momento dell'accoglienza; relazioni tra bambini e tra adulti e bambini; finalità e tipologia delle proposte educative</i></p>	
			A.3	<p>Descrizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e gestione del contesto educativo - <i>Descrizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e gestione del contesto educativo. A titolo esemplificativo: scelte pedagogiche in relazione agli spazi e materiali; gestione dei tempi della quotidianità e/o a particolari momenti dell'anno educativo, ad esempio l'ambientamento, della quotidianità, ad esempio il momento dell'accoglienza; relazioni tra bambini e tra adulti e bambini; finalità e tipologia delle proposte educative</i></p>	5
			A.4	<p>Descrizione dei criteri e delle modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e relazione con il territorio - <i>Descrizione dei criteri e delle modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e del rapporto con il territorio. A titolo esemplificativo: scelte pedagogiche in relazione alle modalità di intendere la partecipazione delle famiglie utenti del servizio, con riferimento alle scelte pedagogiche per connettere tale idea all'organizzazione della quotidianità, a progettualità specifiche e agli organismi di partecipazione; scelte pedagogiche e metodologia orientate all'intreccio tra le attività del servizio educativo e i servizi socio-educativo-sanitari del territorio</i></p>	3
			A.5	<p>Metodologia per auto-etero valutare la qualità dei processi - <i>Descrizione dei criteri e modalità della metodologia che viene utilizzata per auto-etero valutare la qualità dei processi e la loro coerenza con gli orientamenti pedagogici</i></p>	3
B	Progetto pedagogico - Progettazione e organizzazione educativa del servizio	16	B.1	<p>Organizzazione di una giornata tipo - <i>Descrivere l'organizzazione di una giornata tipo in coerenza con la teoria e la metodologia indicata, con riferimento all'utilizzo degli spazi, ai momenti di incontro con le famiglie, ecc...</i></p>	10
			B.2	<p>Progetto educativo rivolto alle famiglie - <i>Descrivere le proposte educative e gli strumenti per coinvolgere le famiglie e per sostenere la partecipazione attiva all'esperienza educativa</i></p>	6
C	Progetto pedagogico - Sperimentazione	10	C.1	<p>Proposte organizzative di carattere innovativo volte a facilitare l'accessibilità alla popolazione 0/6 anni - <i>Descrivere le proposte di inclusività e di qualificazione delle competenze genitoriali</i></p>	5

			C.2	Proposte tese a favore nuove forme di organizzazione degli spazi esterni - <i>Descrivere l'idea complessiva di organizzazione degli spazi esterni; proposte di valorizzazione degli arredi e spazi esistenti e proposte di miglioramento consistenti nell'introduzione di nuovi arredi/attrezzature/giochi (o in migliorie di quelle esistenti)</i>	5
D	Coordinamento pedagogico	14	D.1	Approccio e modalità di raccordo con il coordinamento pedagogico comunale, distrettuale e territoriale - <i>Descrivere l'approccio e le modalità attuative attraverso cui assicurare la condivisione con il coordinamento pedagogico comunale, garante del complessivo progetto pedagogico del Polo per l'infanzia 0-6, e con il coordinamento distrettuale e territoriale, dando evidenza degli eventuali profili critici e delle possibili soluzioni volte al contenimento o al superamento</i>	7
			D.2	Inserimento nella rete educativa comunale e del distretto - <i>Descrivere come s'intende contestualizzare la propria gestione nel contesto delle reti di servizi del territorio comunale e distrettuale, in un'ottica di pluralismo dell'offerta educativa e di integrazione</i>	7
E	Progetto gestionale	20	E.1	Impiego e valorizzazione del personale - <i>Descrivere l'organizzazione e la gestione del personale, con riferimento a:</i> <ul style="list-style-type: none"> • articolazione oraria; • rapporto diretto con i bambini e le famiglie; • attività collaterali, ricerca e interventi formativi e di aggiornamento permanente; • misure per assicurare la continuità e il contenimento del turn-over del personale • modalità di sostituzione del personale che la ditta intende mettere in atto per intervenire in caso di assenza degli addetti, allo scopo di evitare interruzione nell'erogazione del servizio e di assicurare la continuità nella qualità del servizio 	10
			E.2	Raccordo con l'Ente committente - <i>Descrivere le modalità di raccordo con l'ente committente</i>	10
Totale		80			80

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48/80.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente provvisorio tra 0 e 1 per ogni criterio/subcriterio sulla base della propria discrezionalità tecnica. Successivamente sarà effettuata la media tra i coefficienti espressi per ogni criterio/subcriterio.

U
 UNIONE TRESINARO SECCHIA
 Ufficio Protocollo
 Protocollo N.0023081/2024 del 03/09/2024

Si precisa che, per rendere omogenea l'attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte, sono previsti i seguenti giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione al singolo criterio/subcriterio di un coefficiente così come di seguito determinato:

Coefficiente Criterio motivazionale

0,0	Assente - completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

La commissione poi calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo". NON sono previsti punteggi intermedi.

La media dei coefficienti espressi dalla commissione per ogni sub elemento verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile ottenendo in tal modo il punteggio attribuito ad ogni singola offerta per ogni sub elemento.

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

Per quanto riguarda l'offerta tecnica, la somma dei punteggi assegnati per tutti i criteri, darà il punteggio totale provvisorio attribuito all'offerta tecnica.

All'interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell'offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica –

Ai fine dell'attribuzione del punteggio, intendendo contestualmente perseguire più obiettivi, ossia:

- non disincentivare la competizione sul prezzo poiché tesa a consentire il contenimento dei costi;
- limitare la presentazione di offerte troppo aggressive;
- scongiurare il rischio di un'aggiudicazione a offerte scadenti;

si individua il metodo di calcolo dell'**interpolazione non lineare con coefficiente alfa = 0,7** tramite la **Formula “quadratica”** quale meccanismo che, unitamente alla previsione di un punteggio minimo qualitativo per l'accesso alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, sia potenzialmente in grado di assicurare il giusto contemperamento con le esigenze di qualità delle offerte - peraltro supportate da un'esauriva definizione delle caratteristiche delle prestazioni in sede di capitolato speciale – nonché di funzionare bene anche in caso di ridotto numero di concorrenti, come registrato in occasione dell'ultima procedura di affidamento che ha portato alla stipula del vigente contratto in scadenza.

$$C_i = \left(\frac{A_i}{A_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

$\alpha = 0,7$ - coefficiente tale per cui $0 < \alpha < 1$

18.4. Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio qualitativo, secondo il metodo aggregativo compensatore

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

È prevista la riparametrazione dei singoli criteri/sub criteri discrezionali.

Non è prevista la riparametrazione per i criteri tabellari.

Si procederà all'esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno 48 punti sui 80 disponibili, prima della riparametrazione.

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi e coefficienti agli elementi sopra riportati, procederà – in relazione a ciascuna offerta – ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della seguente formula:

$$P_{tot} = P_{Ti} + P_{Ei}$$

dove:

- P_{tot} = punteggio totale;
- P_{Ti} = punteggio conseguito dall'offerta tecnica del concorrente *i*-esimo;
- P_{Ei} = punteggio conseguito dall'offerta economica del concorrente *i*-esimo.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto partecipante alla gara che avrà ottenuto il punteggio più alto. Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono

quindi integralmente recepiti nel contratto. Si procederà all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP potrà avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le sedute pubbliche saranno svolte esclusivamente in modalità "seduta virtuale", saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Inoltre, consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **24/09/2024** alle ore **09:30**.

La tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale, sono garantite dalla piattaforma informatica SATER.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate - come sopra precisato - potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata alle ore 9:00 nei giorni feriali successivi (Lun-Ven).

Le successive sedute pubbliche virtuali (ivi comprese di apertura delle offerte tecniche) saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Centrale di Committenza nelle sedute pubbliche virtuali per l'apertura e verifica della busta "Documentazione Amministrativa", diverse comunque da quelle di competenza della Commissione

giudicatrice, opera quale autorità di gara - organo monocratico - mediante il Funzionario Responsabile del Procedimento di Gara della stessa Centrale di Committenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Autorità di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Presidente della Commissione procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro n. 2 gg. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante stabilisce che sono considerate anormalmente basse e, pertanto soggette a verifica, le offerte rispondenti ai seguenti parametri:

- sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, **laddove le offerte ammesse siano almeno tre.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi oltre i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP si avvale della commissione giudicatrice per valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta o delle offerte sottoposte a verifica.

In caso di indicazione da parte dell'operatore economico di costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, verrà svolta una verifica a prescindere dall'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 36/2023.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto che le stazioni appaltanti hanno stimato come specificato di seguito:

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni aderenti approvato con deliberazione della giunta dell'Unione n. 27 del 30 marzo 2021 Codice di Comportamento: Codice di comportamento dei dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni afferenti, approvato con Deliberazione n. 27 del 30 marzo 2021 della Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante* <https://www.tresinarosecchia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/> nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nella comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 1, articolo 36 del Codice, la Stazione Appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del Codice, indicate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a).

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia – Romagna – sez. di Parma, Piazza Santafiora n. 7, 43121 Parma.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Centrale Unica di Committenza individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Unione o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Unione Tresinaro Secchia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia c/o il Comune Committente

Il Funzionario della Centrale Unica di Committenza

Dott. Natale indelicato

(firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 D.lgs n. 82/2005)

U
UNIONE TRESINARO SECCHIA
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0023081/2024 del 03/09/2024